

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Verghereto.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Forlì per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 14 giugno 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del monte Fumaiolo e Ripa della Moia sita nel comune di Verghereto;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Verghereto;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Verghereto, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che il territorio predetto ha notevole interesse pubblico perché il massiccio del monte Fumaiolo costituisce un complesso il più caratteristico se non il maggiore della zona e offre uno degli aspetti naturali tuttora più integri le cui particolarità geologiche, morfologiche e florofaunistiche sono da tempo oggetto di studio da parte di geologi e naturalisti; la ricchezza idrica della zona, oltre a contribuire alla bellezza del paesaggio con la presenza e la varietà dei ruscelli e corsi d'acqua, incide anche sull'evoluzione del rilievo e in particolare sull'origine delle ripide pareti, talora di aspetto imponente, che vengono a determinarsi in seguito a bruschi stacchi di materiali provocati dalla azione dei numerosi e profondi torrenti. Il monte Fumaiolo presenta il fenomeno pseudo-glaciale dello scorrimento dei blocchi nella parte basale, ossia del trascinarsi di massi calcarei anche di notevole grossezza lontano dalla sede originaria ad opera degli smottamenti delle argille; i fenomeni più caratteristici si hanno nel costone che sovrasta la zona fra Ocri e i Sodi e ai piedi della Ripa della Moia; nell'area pianeggiante formata dalle argille scagliose, su cui spicca la maestosa rupe calcarea, sono presenti numerosi massi grossolanamente squadrati, isolati e a gruppi, che conferiscono al paesaggio un aspetto altamente caratteristico; su molti di tali blocchi sorge una ricca vegetazione di cespugli e perfino alberi, abbarbicati al calcare con effetto estremamente pittoresco; né è questo l'unico episodio con cospicuo carattere di bellezza naturale e singolarità geologica; all'importanza paesistica del complesso contribuiscono infatti sia le suddette peculiarità morfologiche, sia, in misura determinante, il notevole corredo vegetale; faggeti, castagneti, abetine; queste ultime, miste a prati, sono presenti anche sulla sommità dell'altopiano tabulare, dove lo sfaticcio sabbioso derivato dal disfacimento delle molasse ha

protetto la roccia sottostante favorendo, anche per la dolcezza del rilievo, la formazione di terreno vegetale; i luoghi inoltre hanno una incontestata importanza storica, a conferma della quale restano tuttora cospicui resti di rocche, castelli, eremi e manufatti vari, che con la loro misurata volumetria e la pittoresca muratura in pietra a vista testimoniano ancora oggi un felice e spontaneo accordo tra gli insediamenti umani e l'ambiente naturale;

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Decreta:

La zona del monte Fumaiolo e Ripa della Moia sita nel territorio del comune di Verghereto (Forlì) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: procedendo in senso orario, il confine inizia dal punto di incrocio del fosso della Radice con la strada provinciale n. 38-bis e prosegue verso est lungo il ciglio sud di detta strada, passando per le quote 880, 824, 940, 960, 1031, fino all'incrocio con la strada comunale di Castelpriore; di qui piega in direzione sud-sud est seguendo il ciglio ovest della strada provinciale n. 38-bis fino alla località Osseto e di qui prosegue lungo la vecchia mulattiera Osseto-Le Capanne, toccando la quota 887. Di qui prosegue secondo una linea retta nord-sud, fino ad incontrare la strada provinciale n. 38-bis che segue sul ciglio ovest verso sud fino all'incrocio con il confine interprovinciale-interregionale Forlì-Pesaro (q. 1073); segue detto confine verso ovest e poi verso sud, passando per: quota 1124, monte Aquilone (q. 1355), quota 1160, fino al ciglio nord della strada provinciale n. 38-bis. Segue quindi detta strada verso ovest continuandosi poi con la strada provinciale n. 43, sempre sul ciglio nord, fino ad incontrare e seguire verso sud la retta nord-sud passante per l'incrocio (q. 1081) tra la strada provinciale n. 67 e la strada per le Balze; prosegue verso ovest per un breve tratto (circa 500 m in linea d'aria) lungo il ciglio nord della predetta strada fino alla quota 1045, dove ha inizio la mulattiera per il Còtolo; segue detta mulattiera in direzione ovest-nord ovest passando per: quota 1069; la località « Còtolo » (q. 1103); quota 1161, fino a raggiungere l'incrocio con la strada comunale per Montecoronaro in località « podere Barattieri ». Segue il ciglio di detta strada verso nord, fino al punto d'incrocio con la strada provinciale n. 43 e di qui prosegue verso nord lungo il lato est della suddetta strada provinciale n. 43 passando per le quote 1172, 1017, 987 e le località « il Pianaccio » (q. 978) e « la Radice » (q. 953), fino al punto di confluenza con il fosso della Radice; segue infine quest'ultimo fino a ricongiungersi al punto di partenza sopra indicato, cioè l'incrocio del fosso della Radice con la strada provinciale n. 38-bis.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Forlì.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna curerà che il comune di Verghereto provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un

mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 30 dicembre 1977

p. Il Ministro: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI FORLÌ

Verbale-Estratto n. 2 (14 giugno 1974)

Ordine del giorno

(Omissis).

2) VERGHERETO (Forlì) - Monte Fumaiolo e Ripa della Moia.

Il presidente dichiara aperta la seduta e introduce il primo argomento all'ordine del giorno.

(Omissis).

Si passa quindi al secondo argomento all'ordine del giorno (Monte Fumaiolo e Ripa della Moia).

(Omissis).

Il sindaco di Verghereto dichiara di temere gli effetti del vincolo come blocco delle future iniziative turistiche e ricorda che nella località Cella non ci va nessuno appunto perchè non c'è una strada.

Dietro invito del presidente il dott. Antoniazzi, richiamandosi al sopralluogo effettuato l'11 giugno 1974, espone le motivazioni della proposta di vincolo per l'interesse paesistico e geologico della zona interessata e ne descrive i confini.

A) *Confini della zona proposta per il vincolo.* (Riferimento: I.G.M. - Foglio 108 della Carta d'Italia, III N.O., « Verghereto », e foglio 108, III N.E., « Casteldelci » - Scala 1/25.000).

La zona in esame è delineata: a nord, dalla strada provinciale n. 38-bis; a est, ancora dalla strada provinciale n. 38-bis, dalla mulattiera Osseto-Le Capanne e da un tratto del confine interprovinciale-interregionale Forlì-Pesaro; a sud, da un tratto della strada provinciale n. 67, da un tratto della strada provinciale n. 38 e dalla mulattiera per il Còtolo; a ovest, da un tratto della strada comunale per Montecoronaro, dalla strada provinciale n. 43, dal fosso della Radice. Più precisamente: procedendo in senso orario, il confine inizia dal punto di incrocio del fosso della Radice con la strada provinciale n. 38-bis e prosegue verso est lungo il lato sud di detta strada, passando per le quote 940, 960, 1031, fino all'incrocio con la strada comunale per Castelpriore; di qui piega in direzione sud-sud est sempre seguendo il lato ovest della strada provinciale n. 38-bis fino alla località Osseto, e di qui prosegue lungo la vecchia mulattiera Osseto-Le Capanne, toccando la quota 887 e la quota 898 in quest'ultima località. Di qui piega in direzione sud-ovest con un tratto di circa 400 m in linea d'aria fino alla sorgente della Mula e di qui, in prossimità della quota 973, riprende a seguire il lato ovest della strada provinciale n. 38-bis fino all'incrocio con il confine interprovinciale-interregionale Forlì-Pesaro (q. 1073); segue detto confine verso sud, passando per: quota 1124, monte Aquilone (q. 1355), quota 1160, fino all'incrocio con la strada provinciale n. 67 in prossimità della quota 1003. Di qui il confine segue il lato est della strada provinciale n. 67 in direzione nord-ovest, passando per le quote 1027, 1053, 1063 fino all'incrocio con la strada provinciale n. 38 « delle Balze » (q. 1081) e prosegue verso ovest per un breve tratto (circa 500 m in linea d'aria) lungo il lato nord della suddetta strada fino alla quota 1045, dove ha inizio la mulattiera per il Còtolo; segue detta mulattiera in direzione ovest-nord ovest passando per: quota 1069; la località « Còtolo » (q. 1103); quota 1161, fino a raggiungere l'incrocio con la strada comunale per Montecoronaro in località « podere Barattieri ». Segue il lato est di detta strada verso nord, fino al punto d'incrocio con la

strada provinciale n. 43 e prosegue verso nord lungo il lato est della suddetta strada provinciale n. 43 passando per le quote 1172, 1017, 987 e le località « il Pianaccio » (q. 978) e « la Radice » (q. 953), fino al punto di confluenza con il fosso della Radice; segue infine quest'ultimo fino a ricongiungersi al punto di partenza sopra indicato, cioè l'incrocio del fosso della Radice con la strada provinciale n. 38-bis.

Il sindaco di Verghereto si dichiara contrario al vincolo esteso alla zona sopradescritta, in quanto il piano di fabbricazione di Verghereto prevede in essa il vincolo a zona verde con indici di fabbricabilità molto bassi, il che costituisce già di per sé una protezione e chiede di escludere l'abitato di Balze.

(Omissis).

Il presidente, facendo riferimento ai confini sopra descritti, espone le motivazioni della proposta di vincolo: la commissione provinciale per le bellezze naturali di Forlì, nella seduta del 14 giugno 1974; esaminato sul posto il problema mediante visite preliminari del presidente, del vicepresidente e di altri membri della commissione, (Omissis), decide di proporre al Ministero della pubblica istruzione, per la superiore convalida, il vincolo paesistico relativo alla zona del monte Fumaiole, delineata nell'allegata mappa topografica e specificata come in precedenza nei suoi precisi confini.

(Omissis).

La proposta di vincolo viene messa ai voti e approvata alla unanimità da tutti i presenti, incluso il sindaco di Verghereto, ossia con 10 (dieci) voti validi (quelli dei componenti di diritto, escluso il sindaco di S. Sofia).

(Omissis).

(967)